

Legge regionale 10 gennaio 1977 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della CEE e dei finanziamenti della BEI e della CECA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.

Art. 15

Ai legali rappresentanti degli Enti beneficiari dei contributi di cui al precedente articolo 12 è estesa la delega di cui all' articolo 14 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 e sue successive modificazioni ed integrazioni, per quanto inerente alla esecuzione dei rispettivi progetti previsti dal presente Capo.